

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott. Sergio Maria Pisana	Presidente
dott. Mario Pischedda	Consigliere
dott. Josef Hermann Rössler	Consigliere relatore
dott. Angela Silveri	Consigliere
dott. Manuela Arrigucci	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello n. 21000 del registro di segreteria, proposto da B Gesualdo e C Cosimo, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Romeo e Salvatore Zurzolo, e domicilia presso lo studio dell'avvocato Angelo Francesco Macrì in Roma, piazza dei Prati degli Strozzi n.33, con atto notificato il 2-3.7.2004, per l'annullamento della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria n. 860/03, depositata in data 22.10.2003.

Uditi all'odierna udienza del 13.5.2010 il relatore dott. Josef Hermann Rössler e il rappresentante dell'appellante avv. Sergio De Felice su delega dell'avv. Vincenzo Romeo, nonché il P.M. nella persona del V.P.G. dott. Roberto Benedetti;

Ritenuto in

FATTO

Con l'appellata sentenza la Sezione giurisdizionale per la Calabria ha condannato signori Cosimo C e Gesualdo B, rispettivamente sindaco e segretario generale del comune di XXX, al pagamento della somma rispettivamente di € 2091,27 il primo e €

1324,83 il secondo in relazione ad una fattispecie di danno erariale consistito nel maggior esborso di € 4416 a carico dell'ente locale in conseguenza del ritardo nel pagamento delle competenze professionali all'ing. Raffaele N, incaricato con deliberazione della giunta comunale n.64 del 7 marzo 1992 della progettazione di un piano di recupero del centro storico.

Avverso la sentenza gli interessati hanno proposto appello chiedendo in via pregiudiziale dichiararsi l'estinzione del processo per inattività della Procura attrice a norma degli artt. 291 e 307 c.p.c. per mancato rispetto del termine libero di 60 giorni per comparire tra la notificazione dell'atto di citazione, avvenuta in data 9.5.2003 e la data dell'udienza di comparizione originariamente fissata nel 3.7.2003, a nulla rilevando che la data dell'udienza fosse stata poi rinviata d'ufficio al 14 luglio 2003. Nel merito gli appellanti hanno fatto rilevare che al pagamento della nota dell'ing. N doveva provvedere non già il sindaco o il segretario comunale ma il responsabile dell'area tecnica, individuato come responsabile servizio con deliberazione della giunta comunale del 1997, il quale una volta ricevuta la parcella del professionista era tenuto a redigere la determina di pagamento e comunicarla al responsabile della ragioneria comunale per l'emissione del mandato di pagamento. Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale si era infatti rifiutato di eseguire il pagamento per attriti con il professionista e soltanto in quel momento il sindaco ha avuto contezza della vicenda e si è, quindi, adoperato per evitare le conseguenze di una maggiore spesa per l'ente dovute all'iniziativa del professionista, che aveva presentato all'ufficio stesso una parcella spropositata vidimata dal Consiglio dell'ordine per un importo di ben Lit 73.504.472 a fronte di una somma concordata di Lit 30.500.000 ed un saldo dovuto di Lit 24.500.000. Infine, il giudice di prime cure aveva disatteso l'argomento difensivo desunto dalla giurisprudenza costante secondo la quale l'opposizione a decreto ingiuntivo cui segue la soccombenza determina un maggior esborso e quindi un danno per

l'ente per le maggiori spese legali e di giustizia. Non presentando opposizione al decreto ingiuntivo il sindaco e il segretario comunale avevano così curato gli interessi del comune, ragione per cui nei loro confronti non era ravvisabile in alcun modo l'elemento soggettivo della colpa grave. Infine, il primo giudice avrebbe altresì disatteso le deduzioni difensive sulle somme e cifre indicate negli atti della procedura esecutiva, nella quale il credito veniva maggiorato degli interessi legali, delle spese per l'esecuzione e per bolli e delle somme erroneamente indicate nell'ordinanza di assegnazione come portate nell'atto di precetto.

Con note conclusionali del 15 novembre 2004 il Procuratore generale ha chiesto la reiezione dell'appello proposto, con spese a carico, osservando in rito che l'eccezione di estinzione del giudizio proposta in via preliminare doveva considerarsi infondata ed era da escludersi qualsiasi violazione del termine dilatorio previsto dal codice di diritto, atteso che, come già accertato dal primo giudice, la notificazione dell'atto di citazione del 9 maggio 2003 risulta effettuata con riguardo all'udienza del 14 luglio 2003, tanto è vero che l'atto notificato reca proprio l'indicazione di quest'ultima data. Nel merito il rappresentante della pubblica accusa ha posto in rilievo la posizione marginale del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, al quale gli appellanti hanno addossato la responsabilità per il ritardo nel pagamento della parcella del professionista, osservando come tale funzionario non avrebbe potuto svolgere un ruolo nella decisione di pagare o meno le competenze, siccome privo di qualsiasi competenza in proposito. Risultava, invece, ampiamente comprovata la diretta partecipazione alla vicenda sia del sindaco C sia del segretario comunale B, il primo per avere, come dichiarato testualmente nell'audizione, "più frequentemente tenuto i contatti con l'ing. N", il secondo, per essersi limitato a "smistare" le note dell'ingegnere contenenti le richieste di pagamento all'ufficio tecnico comunale invece di corrispondere alle stesse. Altrettanto infondata era l'addotta esclusione della colpa

grave sul presupposto che il sindaco e il segretario si sarebbero adoperati per una soluzione idonea a produrre minor esborso per l'ente non proponendo opposizione al decreto ingiuntivo cui avrebbe fatto seguito una sicura soccombenza, osservandosi al riguardo che se gli appellanti avessero tempestivamente adempiuto ai loro obblighi liquidando le competenze spettanti e reiteratamente richieste si sarebbe evitato qualsiasi maggior onere a carico del Comune. In ordine agli oneri e spese della procedura esecutiva, infine, era indubbio che le stesse costituivano un pregiudizio erariale nei casi, come quello in esame, di colpevole ritardo nel soddisfacimento del predetto credito.

DIRITTO

Deve ritenersi palesemente infondata l'eccezione di estinzione del giudizio per asserita inattività di parte attrice rispetto all'onere di notificare l'atto di citazione nel rispetto del termine dilatorio previsto dall'art.163 bis c.p.c.. Come è stato correttamente osservato dal primo giudice, l'effetto estintivo conclamato si verifica soltanto nel caso in cui il contraddittorio tra le parti in lite non si sia validamente costituito proprio a causa del mancato rispetto del termine dilatorio. Nel caso in esame invece l'atto citazione con in calce il decreto di fissazione del Presidente della sezione giurisdizionale per l'udienza del 14.7.2003 è stato ritualmente notificato ai convenuti a mani proprie, come da relate di notifica dell'ufficiale giudiziario del 9 maggio 2003, rispettandosi così pienamente il termine libero a comparire di 60 giorni previsto dall'art. 163 bis c.p.c.. Gli stessi convenuti, infine, si sono ritualmente costituiti in giudizio.

Nel merito l'appello è infondato e va rigettato. Con il primo motivo gli appellanti affermano che il ritardo con cui l'ente ha adempiuto all'obbligazione di pagamento in favore del predetto professionista era dipeso dal "rifiuto a pagare la parcella dell'ingegnere", opposto "dall'ufficio tecnico del Comune, il quale, "ricevuta la richiesta dell'ingegnere, si rifiutò di eseguire il pagamento per attriti con il professionista". Si

premette che il danno erariale contestato consiste nei maggiori oneri derivanti dalla procedura esecutiva in relazione al decreto ingiuntivo non opposto e costituente titolo esecutivo, con il quale il professionista ha ottenuto il pagamento delle sue spettanze nella misura inizialmente pattuita, dopo avere opportunamente ridotto le esagerate pretese in un primo momento avanzate. In disparte il fatto che in sede di audizione presso il competente Procuratore contabile lo stesso segretario comunale B ha definito “marginale” la posizione del responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, nella sentenza appellata si dà atto che “a partire dal 31 gennaio 2000 il geometra Z cessò dalla carica di responsabile dell'ufficio tecnico comunale, dunque ben prima della notifica del decreto ingiuntivo”, momento dal quale l'obbligazione di pagamento giuridicamente perfetta del Comune nei confronti del professionista era munita anche di un titolo esecutivo e doveva essere semplicemente onorata senza ulteriore indugio.

Anche la circostanza della mancata opposizione al decreto ingiuntivo, giustificata con la volontà di ricercare “tutti i mezzi per una soluzione della lite che fosse idonea a produrre minor esborso per l'ente”, non può essere favorevolmente valutata a favore degli appellanti. Al contrario, proprio la piena consapevolezza da parte degli appellanti circa l'insussistenza di un qualsiasi motivo giuridico per proporre validamente opposizione al decreto ingiuntivo, alla quale sarebbe seguita la sicura soccombenza, connota ancora di più in termini di colpa grave il loro comportamento omissivo e contrario alle regole di buona amministrazione.

Il danno erariale, infine, comprende tutti i maggiori oneri corrisposti dal Comune di XXX, ivi comprese le spese della procedura esecutiva, conseguenti e consequenziali, con gli interessi legali successivi e le spese per l'esecuzione, per bolli e per l'atto di precetto.

Sotto il profilo dell'imputazione del danno il collegio osserva che il sindaco C, come lo stesso ebbe a dichiarare testualmente, risulta avere “più frequentemente tenuto i

contatti con l'ingegner N", inserendosi in prima persona nella gestione della vicenda, mentre il segretario comunale B, anziché corrispondere, come era suo obbligo, alle note dell'ing. N, si era limitato a "smistare" le medesime all'Ufficio tecnico comunale.

Le circostanze sopra riassunte, se da un lato attenuano l'eventuale rilevanza della compartecipazione del tecnico comunale nella causazione dell'evento dannoso fino a renderla insignificante sotto il profilo soggettivo della colpa grave, dall'altro lato confermano la sussistenza della responsabilità amministrativo-contabile in capo al sindaco, quale organo di vertice politico amministrativo e personalmente coinvolto nella vicenda, e del segretario comunale che non aveva dato concreta attuazione alle doverose misure tecnico-legali atte ad evitare il danno erariale, correttamente imputato nella sentenza appellata nella misura del 70% a carico del primo e per il restante 30% a carico del secondo.

Per i motivi esposti va disatteso il gravame e confermata la sentenza appellata con l'aggravio delle spese di giudizio di secondo grado che si liquidano in euro

P.Q.M.

La Corte dei conti, Seconda sezione giurisdizionale d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e eccezione reiette,

RIGETTA

l'appello iscritto al n. 21000 del registro di segreteria, proposto dai signori Cosimo C e Gesualdo B avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Calabria n.860/2003, depositata il 22 ottobre 2003;

CONDANNA

gli appellanti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2010.

L'estensore

(Josef Hermann Rössler)

il Presidente

(Sergio Maria Pisana)

Depositata in Segreteria il

Il Dirigente